



Centro di ricerca IFE - Ius Fiscale Europaeum, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
C-788/18, 26 febbraio 2020 ECLI:EU:C:2020:110	Stanleyparma Sas di Cantarelli Pietro & C. e Stanleybet Malta Ltd contro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli UM Emilia Romagna – SOT Parma	I	Rinvio pregiudiziale	IT	Non ultima istanza	NO	Sentenza	Non discriminazione in materia fiscale - parità di trattamento	Rinvio pregiudiziale – Libera prestazione dei servizi – Articolo 56 TFUE – Giochi d'azzardo – Fiscalità – Principio di non discriminazione – Imposta unica sulle scommesse
<b>Classificazione</b>									
- Diritto primario: - Imposte indirette									
<b>Questione pregiudiziale</b>									
<p>1) Se gli artt. 56, 57 e 52 [TFUE], la giurisprudenza della [Corte] in materia di servizi di gioco e scommessa, di cui, in particolare, alle sentenze [del 6 novembre 2003, Gambelli e a. (C-243/01, EU:C:2003:597), del 6 marzo 2007, Placanica e a. (C-338/04, C-359/04 e C-360/04, EU:C:2007:133), del 16 febbraio 2012, Costa e Cifone (C-72/10 e C-77/10, EU:C:2012:80), nonché del 28 gennaio 2016, Laezza (C-375/14, EU:C:2016:60)], e in materia di discriminazione fiscale, di cui, in particolare, alle sentenze [del 13 novembre 2003, Lindman (C-42/02, EU:C:2003:613), del 6 ottobre 2009, Commissione/Spagna (C-153/08, EU:C:2009:618), e del 22 ottobre 2014, Blanco e Fabretti (C-344/13 e C-367/13, EU:C:2014:2311)], ed i principi di diritto dell'Unione di parità di trattamento e non discriminazione, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale del 23.01.2018, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale del tipo di quella italiana in causa, che prevede l'assoggettamento all'Imposta Unica (...), degli intermediari nazionali della trasmissione dei dati di gioco per conto di operatori di scommessa stabiliti in un diverso Stato Membro dell'Unione Europea, in particolare, aventi le caratteristiche della società [Stanleybet Malta], ed in via eventuale, dei medesimi operatori di scommessa in solido con i loro intermediari nazionali.</p> <p>2) Se gli artt. 56, 57 e 52 [TFUE], la giurisprudenza della [Corte] in materia di servizi di gioco e scommessa, di cui, in particolare, alle sentenze [del 6 novembre 2003, Gambelli e a. (C-243/01, EU:C:2003:597), del 6 marzo 2007, Placanica e a. (C-338/04, C-359/04 e C-360/04, EU:C:2007:133), del 16 febbraio 2012, Costa e Cifone (C-72/10 e C-77/10, EU:C:2012:80), nonché del 28 gennaio 2016, Laezza (C-375/14, EU:C:2016:60)], e in materia di discriminazione fiscale, di cui, in particolare, alle sentenze [del 13 novembre 2003, Lindman (C-42/02, EU:C:2003:613), del 6 ottobre 2009, Commissione/Spagna (C-153/08, EU:C:2009:618), e del 22 ottobre 2014, Blanco e Fabretti (C-344/13 e C-367/13, EU:C:2014:2311)], ed i principi di diritto dell'Unione di parità di trattamento e non discriminazione, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale del 23.01.2018, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale del tipo di quella italiana in causa, che prevede l'assoggettamento all'Imposta Unica (...), dei soli intermediari nazionali della trasmissione dei dati di gioco per conto di operatori di scommessa stabiliti in un diverso Stato Membro dell'Unione (...), in particolare, aventi le caratteristiche della società [Stanleybet Malta], e non anche degli intermediari nazionali della trasmissione dei dati di gioco per conto di operatori di scommessa concessionari statali, che svolgono la medesima attività.</p> <p>3) Se gli artt. 52, 56 e ss. [TFUE], la giurisprudenza della [Corte] in materia di servizi di gioco e scommessa, ed i principi di parità di trattamento e non discriminazione, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale del 23.01.2018, ostano ad una normativa nazionale del tipo di quella italiana di cui all'art. 1, comma 644, lett. g), L. 190/2014 che impone agli intermediari nazionali della trasmissione dei dati di gioco per conto di operatori di scommessa stabiliti in un diverso Stato Membro dell'Unione Europea, in particolare, aventi le caratteristiche della società [Stanleybet Malta], ed in via eventuale, dei medesimi operatori di scommessa in solido con i loro intermediari nazionali, il pagamento dell'Imposta Unica (...) su di un'imponibile forfettario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d'imposta antecedente a quello di riferimento.</p>									
<b>Dispositivo</b>									
L'articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa di uno Stato membro che assoggetti ad imposta sulle scommesse i Centri di Trasmissione di Dati stabiliti in tale Stato membro e, in solido e in via eventuale, gli operatori di scommesse, loro mandanti, stabiliti in un altro Stato membro, indipendentemente dall'ubicazione della sede di tali operatori e dall'assenza di concessione per l'organizzazione delle scommesse.									
<b>Nota redazionale</b>									
<p>La Corte di Giustizia si è pronunciata circa l'attribuzione della soggettività passiva ai fini dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse di cui al D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, in capo ai centri di trasmissione dati (cd. CTD) residenti in Italia che svolgono l'attività di gestione delle scommesse su rete fisica per conto di operatori di gioco professionali (cd. bookmaker) residenti in altri Paesi membri dell'Unione Europea, privi di regolare concessione dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato del Ministero delle Finanze. La Stanleyparma, CTD residente in Italia, gestisce l'attività di raccolta delle scommesse, su rete fisica, per conto della Stanleybet Malta (bookmaker appartenente al gruppo Stanley) e garantisce, in nome e per conto del suo bookmaker, i servizi di "ricevitoria" che si identificano nell'accettazione della scommessa effettuata dal giocatore, nella ricezione della somma di denaro costituente la "posta", nella consegna allo scommettitore del relativo documento di gioco e nel pagamento delle vincite. Stanleyparma e Stanleybet Malta hanno proposto dinanzi la Commissione tributaria provinciale di Parma avverso un avviso di accertamento con il quale la Sezione Operativa Territoriale di Parma dell'Ufficio dei Monopoli dell'Emilia-Romagna dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva contestato l'omesso versamento dell'imposta unica sulle scommesse per l'anno d'imposta 2011. Secondo la tesi dell'Ufficio, in tutti i casi in cui un CTD svolge l'attività di gestione di scommesse su rete fisica per conto di un operatore di gioco estero privo di regolare concessione dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, nonché di autorizzazione di Pubblica Sicurezza delle competenti autorità di polizia, l'imposta unica sulle scommesse si applica nei confronti del centro di trasmissione dati e del bookmaker, secondo le regole della coobbligazione solidale. L'Agenzia delle Dogane ha fondato la ripresa a tassazione dell'imposta unica sulla base dell'art. 3 del D.Lgs. n. 504/1998 a mente del quale sono soggetti passivi dell'imposta unica coloro i quali gestiscono, anche in concessione, i concorsi pronostici e le scommesse. La norma è stata oggetto di interpretazione autentica da parte del legislatore che, con l'art. 1, comma 66, lett. b), della L. 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011) ha ulteriormente precisato che il soggetto passivo dell'imposta unica è chiunque, anche in ipotesi di assenza o inefficacia dei titoli abilitativi (concessione A.A.M.S.), gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. La norma aggiunge, altresì, che, in tutti i casi (come quello che ricorre nella controversia decisa dalla Corte di Giustizia) in cui l'attività venga esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l'attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni. La giurisprudenza si è attestata nel senso di ritenere legittimo e giustificato l'assoggettamento all'imposta unica del CTD, in via principale, atteso che, già dalla stessa lettera dell'art. 1, comma 66, lett. b) della L. n. 220/2010, "appare evidente come il legislatore abbia inteso includere nella categoria del soggetto passivo d'imposta, chiunque gestisca concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere". Con riguardo alla prima questione pregiudiziale, la Corte osserva preliminarmente che in tema di soggettività passiva ai fini dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, l'articolo 1, comma 66, lettere a) e b), della legge di stabilità 2011, prevede che i soggetti passivi sono tutti gli operatori che gestiscono sistemi di scommesse, indipendentemente dal fatto che operino per proprio conto o per conto di terzi, dalla circostanza che siano o meno titolari di una concessione o dal luogo in cui si trova la loro sede, anche all'estero. Ne consegue che l'imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza operare alcuna distinzione in funzione del luogo di stabilimento di tali operatori, cosicché l'applicazione di tale imposta alla Stanleybet Malta non può essere considerata discriminatoria. Inoltre, la Corte rileva che la normativa italiana non prevede un regime fiscale differenziato a seconda che la prestazione di servizi sia effettuata in Italia o in altri Stati membri. Rispetto a un operatore nazionale che svolge le proprie attività alle stesse condizioni di tale società, la Stanleybet Malta non subisce alcuna restrizione discriminatoria a causa dell'applicazione nei suoi confronti di una normativa nazionale, come quella domestica in tema di gestione delle scommesse. Inoltre, detta normativa non appare atta a vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività di una società, quale la Stanleybet Malta, nello Stato membro interessato. Con riguardo alla seconda questione pregiudiziale, la Corte osserva che la Stanleyparma esercita, in qualità di intermediario della Stanleybet Malta e in cambio di una remunerazione, un'attività di offerta e di raccolta di scommesse e che tale società esercita in particolare, allo stesso titolo degli operatori di scommesse nazionali, un'attività di gestione di scommesse, la quale costituisce una condizione necessaria ai fini dell'assoggettamento all'imposta unica. Per tale ragione, la Corte assume fondato ritenere che, in forza dell'articolo 1, comma 66, lettere a) e b), della legge di stabilità 2011, la Stanleyparma sia soggetta, in solido con la Stanleybet Malta, al pagamento di tale imposta. Inoltre, dall'articolo 16 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1° marzo 2006, n. 111, emerge che gli operatori titolari di una concessione per l'organizzazione delle scommesse in Italia assolvono anch'essi l'imposta unica. A differenza dei CTD che trasmettono i dati di gioco per conto degli operatori di scommesse nazionali, la Stanleyparma raccoglie scommesse per conto della Stanleybet Malta, che ha sede in un altro Stato membro. Essa non si trova quindi, alla luce degli obiettivi della legge di stabilità 2011, in una situazione analoga a quella degli operatori nazionali. Di conseguenza, conclude la Corte, la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale non comporta alcuna restrizione discriminatoria nei confronti della Stanleybet Malta e della Stanleyparma e non pregiudica, per quanto le riguarda, la libera prestazione dei servizi. La terza questione pregiudiziale è stata dichiarata dalla Corte irricevibile. In definitiva, con la sentenza in commento, la Corte ha formulato il principio di diritto secondo il quale l'articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa di uno Stato membro che assoggetti ad imposta sulle scommesse i CTD stabiliti in tale Stato membro/e, in solido e in via eventuale, gli operatori di scommesse, loro mandanti, stabiliti in un altro Stato membro, indipendentemente dall'ubicazione della sede di tali operatori e dall'assenza di concessione per l'organizzazione delle scommesse. La disciplina italiana in tema di soggettività passiva dell'imposta unica sulle scommesse, di cui al combinato disposto degli articoli 3 del D.Lgs. n. 504/1998 e 1, comma 66, lett. b), della L. n. 220/2010, non comporta alcun trattamento discriminatorio o restrizioni nei confronti dei CTD residenti che svolgono l'attività di raccolta delle scommesse per conto di bookmakers stabiliti in altri Paesi membri dell'UE.</p>									
La presente nota sarà inserita in una raccolta dotata di ISBN									
Causa selezionata per nota a sentenza su <b>Diritto e pratica tributaria internazionale</b>									